

Comune di MENTANA
PROVINCIA DI ROMA



Condono dei tributi locali
Ai sensi dell'art.13 della Legge 289/2002
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.56 del 29.09.2003

AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Oggetto

1. *Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27.12.2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del dlgs 15.12.1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2002, in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.*
2. *Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.*
3. *Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.*
4. *Sono, infine, esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva, notificati dal 1° gennaio 2001, in base ai titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14.4.1910, n. 639.*

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ARTICOLO 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili

1. *I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento della sola imposta, esclusi sanzioni ed interessi.*
2. *I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che pur avendo, presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con il versamento della sola imposta, esclusi sanzioni ed interessi.*
3. *I soggetti passivi dell'imposta ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte dell'ente o non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti in un'unica soluzione senza aggravio di interessi e sanzioni.*
4. *Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti interessati dovranno presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30.11.2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.*

5. *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 4, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10 comma 4, del dlgs n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche le indicazioni dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

ARTICOLO 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità

1. *I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire rapporti tributari relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento della sola imposta, esclusi sanzioni ed interessi.*
2. *I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001 e 2002, con il versamento della sola imposta, esclusi sanzioni ed interessi.*
3. *I soggetti passivi dell'imposta ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte dell'ente e non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti*

pagamenti in unica soluzione senza aggravio di sanzioni ed interessi.

4. *Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30.11.2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a entrambi le annualità 2001 e 2002.*
5. *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 4, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta e della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

ARTICOLO 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- 1 *I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con esclusione dell'annualità 1998 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento della sola tassa, esclusi sanzioni ed interessi.*

- 2 *I soggetti passivi della tassa ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte dell'ente e non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti in unica soluzione senza aggravio di sanzioni ed interessi.*
- 3 *ai fini del comma 1 e 2 i soggetti interessati dovranno presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30.11.2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.*
- 4 *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con tutti gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

ARTICOLO 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

- 1 *I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la citata denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento della sola tassa esclusi, sanzioni ed*

interessi.

- 2 *I soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002, con il versamento della sola tassa, esclusi sanzioni ed interessi.*
- 3 *I soggetti passivi della tassa ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte dell'ente e non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti in unica soluzione senza aggravio di sanzioni ed interessi.*
- 4 *Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti interessati dovranno presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30.11.2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002.*
- 5 *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 4, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50, comma 1 e 2, del dlgs 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*

ARTICOLO 5 BIS

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia della tassa per il costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi al rilascio delle concessioni edilizie.

- 1 I soggetti passivi della tassa per il costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, di cui alla Legge n. 10 del 28.1.1977, ai quali è stata rilasciata una concessione edilizia e non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti, relativi alle annualità 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002, con il versamento della sola tassa esclusi sanzioni e interessi.*
- 2 I soggetti passivi delle sole sanzioni e interessi per ritardati versamenti della tassa per il costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, ai quali è stata rilasciata una concessione edilizia, possono definire il contenzioso in atto con il Comune con il versamento del 30% delle sole sanzioni.*
- 3 L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo in nessun caso può dar luogo a rimborsi relativi a versamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.*
- 4 Il presente articolo non si applica alla tassa per il costo di costruzione e oneri di urbanizzazione relativi al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria di cui alla Legge 28.2.1985 n. 47.*

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ARTICOLO 6

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche:

- 1 Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, della imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, possono essere definiti con il versamento delle sole imposte o tasse escluse sanzioni pecuniarie ed interessi.*
- 2 I soggetti passivi delle imposte o delle tasse ai quali è stata concessa in precedenza una rateizzazione da parte dell'ente, relativamente all'atto impositivo, e non hanno eseguito in parte i versamenti concordati, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti in unica soluzione senza aggravio di sanzioni ed interessi.*
- 3 Ai fini di cui al comma 1 e 2, i soggetti interessati dovranno presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30.11.2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.*
- 4 L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di*

mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

ARTICOLO 7

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

- 1 Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazioni spazi e aree pubbliche e tassa sui rifiuti solidi urbani, pendenti o potenzialmente pendenti:*
- a) nel primo grado di giudizio per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare nel merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, possono essere sanate con il pagamento del 30% del valore della lite;*
 - b) in qualsiasi grado di giudizio per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento sia soccombente il contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale dell'atto introduttivo del giudizio, possono essere sanate con il pagamento del 50% del valore della lite;*
 - c) in qualsiasi grado di giudizio per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sia soccombente l'Amministrazione Comunale, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, possono essere*

sanate con il pagamento del 10% del valore della lite.

- 2 *Ai fini della definizione di cui ai punti a, b, c del primo comma del presente articolo, i soggetti interessati dovranno presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30.11.2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.*
- 3 *L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.*
- 4 *Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 30.09.2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati.*
- 5 *Per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui ai punti a, b, c del primo comma del presente articolo, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto della contestazione in primo grado, al lordo delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. In caso di liti relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite.*
- 6 *La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo Ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.*
- 7 *Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.*

Capo IV

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

ARTICOLO 8

1. *Relativamente ai carichi inclusi in ruoli e affidati ai concessionari del servizio della riscossione fino al 30.12.2000, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:*
 1. *Di una somma pari al 50% dell'importo iscritto a ruolo;*
 2. *Delle somme dovute al concessionario per eventuali oneri accessori (interessi di mora, spese di notifica, ecc.)*
2. *Entro il 30.11.2003, unitamente alla scadenza della rata, il concessionario, relativamente ai ruoli affidatigli, informerà i debitori di cui al comma 1° e gli stessi potranno sottoscrivere apposito atto, con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1° e versare l'importo dovuto.*

Capo V

Modalità di versamento perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ARTICOLO 9

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

- 1 *La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2-3-4-5-6-7 e 8 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il 30.11.2003, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c.c postale messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.*
- 2 *Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad euro 3.000,00, la differenza può essere pagata in due rate di pari importo con scadenze 30.11.2003 e 30.06.2004. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.*
- 3 *Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.*
- 4 *L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2002 a quella di*

pubblicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 10

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

- 1 *Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.*

ARTICOLO 11

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

- 1 *Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28.12.2001 n. 448, entra in vigore dalla data del 1° gennaio 2003 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.*
- 2 *Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.*